

CONTRATTO DI LOCAZIONE

Con la presente scrittura privata i locatori:

La società VIBROSAGRO IMMOBILIARE SRL C.F. E P.IVA: 02472300694, con sede a Fossacesia (CH) in SP Pedemontana 28, rappresentata dal legale rappresentante la Sig.ra Perspicace Angelica nata il 13/12/1970 a Lanciano (CH) ed ivi residente in Via Per Treglio n. 152/E C.F. PRSNLC70T53E435T, di seguito **locatore**

CONCEDE IN LOCAZIONE

al **conduttore**: la società FGA Srl con sede a Fossacesia (CH) in SP Pedemontana 28 C.F. E P.IVA 02045870694, rappresentata dal legale rappresentante la Sig.ra Perspicace Angelica nata il 13/12/1970 a Lanciano (CH) ed ivi residente in Via Per Treglio n. 152/E C.F. PRSNLC70T53E435T,

le aree esterne come da planimetria catastale allegata e censito al C.T./C.E.U. al foglio 32 part.IIIa 75 e tutto ciò che ivi sono presenti all'atto della presente stipula che accetta nello stato di fatto in cui trovasi, sito in Fossacesia (CH) località S P pedemontana 28.

Le parti concordano che la presente locazione sarà regolata dai seguenti accordi liberamente pattuiti:

- 1) La locazione avrà la durata di un anno a decorrere dal 14/06/2016 fino a tutto il 13/06/2017. Alla scadenza del contratto, in assenza di disdetta da comunicarsi nei tempi e nei modi di legge, si rinnoverà tacitamente di anno in anno.
- 2) E' consentito al conduttore recedere anticipatamente dal contratto con preavviso da comunicarsi con raccomandata a.r. di un mese e previo pagamento delle spese per la risoluzione anticipata del contratto in corso.

3) Il prezzo della locazione è stabilito in Euro 200,00 (duecento/00) più iva annue da pagarsi in un'unica soluzione a mezzo rimessa diretta, alla sig.ra Perspicace Angelica.

4) Il mancato o ritardato pagamento del canone e degli oneri accessori produrrà la risoluzione di diritto del contratto a norma degli artt. 1455 e 1456 c.c..

5) Le aree vengono concesse per gli usi consentiti dalla legge e in riferimento all'attività svolta, in particolare del piezometro (denominato PZ1) posto esterno alle proprie aree esterne di competenza affinché possa prelevare campioni controllare e gestire lo stesso secondo le necessità del conduttore.

Il locatore consente la gestione delle acque di dilavamento dei piazzali esterni definiti come da planimetria allegata secondo quanto disposto dalla norma e gestire le stesse secondo le necessità del comodatario.

Il locatore permette la gestione del serbatoio di GPL posto sulle aree del comodante affinché possa attingere per mezzo di propria condotta il combustibile secondo le necessità produttive definite dal comodatario. Il comodatario si farà inoltre carico di tutti i costi per il riempimento dello stesso secondo i consumi contabilizzati da contatore di servizio posto all'ingresso dell'opificio della FGA Srl.


6) Il conduttore si obbliga ad usare il bene come area esterna ad opificio industriale e si impegna a non concedere l'uso della stessa a terzi.

7) Il conduttore dichiara di aver esaminato l'area affittata e di averla trovata adatta al proprio uso, e si obbliga a riconsegnarli alla scadenza del contratto nello stato in cui si trovano.

- 8) Restano a carico del conduttore tutte le spese di manutenzione ordinaria concernenti l'area locata nonché tutte le opere necessarie e/o occorrente per adibire e mantenere l'area stessa idoneo all'uso cui il conduttore lo ha destinato.
- 9) Il locatore e' esonerato da ogni responsabilità in caso di interruzione dei servizi per cause indipendenti dalla sua volontà.
- 10) Il locatore potrà in qualunque momento ispezionare o far ispezionare i locali affittati.
- 11) La inadempienza da parte del conduttore di uno dei patti contenuti in questo contratto, produrrà la sua risoluzione.
- 12) Sono a carico del conduttore l'imposta di bollo per il contratto e le quietanze.
- 13) Le clausole di cui alla presente scrittura sono valide ed efficaci tra le parti se non derogate o modificate dalle leggi speciali in materia di locazioni, in quanto applicabili.
- 14) La registrazione del contratto verrà fatta a cura delle parti, ciascuna nella misura del 50%.
- 15) Per tutto quanto non previsto nel presente contratto le parti fanno espresso rinvio al codice civile ed alle norme vigenti in materia.

Fossacesia, 14/06/2016

Il locatore



Il conduttore

